



Sentenza n. 161/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere

Filomena Maristella Primo Referendario (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24341** del registro di segreteria sul conto giudiziale

n. 41347, relativo all'esercizio 2016, reso da **Ada Francesca Federico**, resi-

dente in Piane Crati alla via Cappuccini n. 2 (cod. fisc.:

FDRDRN59C41D582E), in qualità di agente contabile del Comune di Cosenza

addetto alla riscossione dei proventi dei nuovi allacci idrici, rappresentata e

difesa per mandato alle liti e procura speciale allegata, congiuntamente e di-

sggiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Elisabetta Granieri (C.F.

GRNLBT81P70D086K) domicilio digitale PEC: avvocatoelisabettagra-

nieri@pec.giuffre.it e Mario Ossequio (C.F. SSQMRA67C01D086G) domicilio

digitale PEC: mario@pec.ossequio.it entrambi del foro di Cosenza ed elettiva-

mente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo al corso Giuseppe Mazzini

n. 121, Cosenza;

nella pubblica udienza del 28 aprile 2026, udita la relazione del giudice rela-

tore, primo referendario Filomena Maristella, presenti gli avvocati Elisabetta

Granieri e Mario Ossequio, udito quest'ultimo per l'agente contabile, sentito il

	pubblico ministero nella persona del S.P.G. Costantino Nassis. Nessuno è	
	comparso per l'amministrazione.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con relazione n. 124/2025, il magistrato istruttore ha chiesto che venga	
	dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale meglio specificato in epigrafe, in-	
	fatti, premesso che il conto discende da separata iscrizione a ruolo delle varie	
	gestioni riportate nell'originario conto giudiziale n. 40223, per il complessivo	
	importo di € 1.096.758,77, ha rappresentato che l'agente contabile ha deposi-	
	tato, per l'esercizio finanziario sopra citato, oltre alla contabilità omnicompren-	
	siva di gestioni disomogenee, n. 24 prospetti inclusivi delle riscossioni, suddi-	
	visi per tipologia, tra cui quello relativo al conto in esame. Stante la pluralità	
	di gestioni disomogenee, è stata rimessa al collegio la questione relativa alla	
	inammissibilità, ovvero alla improcedibilità del conto giudiziale. Con sen-	
	tenza n. 59/2023 il collegio, rilevato che il conto presenta in allegato dei sub-	
	conti mensili (regolarmente sottoscritti), recanti una ordinata ripartizione in-	
	terna, ciascuno dei quali completo dell'importo della riscossione e del river-	
	samento, onde si tratta, più che di un conto cumulativo, di una pluralità di	
	conti unificati in un unico prospetto riassuntivo, ha disposto la separata	
	iscrizione a ruolo, al fine di procedere ad una ricostruzione delle singole ge-	
	stioni. La Segreteria ha, pertanto, proceduto all'apertura dei conti giudiziali	
	per ciascuna delle anzidette gestioni comprese nell'originario conto giudi-	
	ziale. Il magistrato designato, richiamata la documentazione di rito richiesta,	
	ha evidenziato la sussistenza di irregolarità formali. Il conto giudiziale, in-	
	fatti, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R.	
	194/1996. Le sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano,	
	2	

	infatti, i numeri delle ricevute, ma solo gli importi, e la sezione relativa ai	
	versamenti in tesoreria indica solo i numeri delle reversali e non anche le	
	date delle quietanze ed i singoli importi. Per ciò che riguarda le verifiche for-	
	mali, è stato, inoltre, accertato con la menzionata sentenza n. 59/2023 che,	
	alla luce delle normative regolamentari vigenti, le somme riscosse per la ge-	
	stione oggetto di verifica afferiscono tutte all'agente contabile, nominato con	
	determinazione dirigenziale n. 1248 del 13 luglio 2016. Sulla tenuta delle	
	scritture contabili, richiamate le disposizioni normative e regolamentari ap-	
	plicabili e, in particolare, l'art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924 e l'art. 19 del	
	regolamento che disciplina il servizio economale, l'istruttore ha sottolineato	
	che risultano disattesi gli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili.	
	In particolare, è stata rilevata la mancata tenuta del giornale di cassa (con	
	riguardo al quale il responsabile del servizio finanziario ha attestato che “con-	
	siderato che si sta procedendo all'informatizzazione al momento non viene re-	
	dato il giornale di cassa”) ed il difetto di consequenzialità nella numerazione	
	delle ricevute di riscossione (presumibilmente è stato utilizzato un unico bol-	
	lettario per tutte le tipologie di riscossioni, stante l'originaria gestione unita-	
	ria). Nel merito, è stato accertato che le riscossioni rendicontate sul conto	
	giudiziale corrispondono alle ricevute della riscossione in atti. È stato evi-	
	denziato, tuttavia, che alcune bollette di riscossione (rieperate su foglio ex-	
	cel inclusivo di tutte le riscossioni facenti capo all'agente), ovvero i progressivi	
	n. 96, n. 255, n. 630, n.1949, n. 3416, n. 4239, n. 5411, n. 7790, n. 8978,	
	n. 11336, n. 11907, n. 12992, n. 13451, n. 14483, n. 17318, n. 18354, n.	
	19256, n. 19260, n. 20291, n. 22958, n. 22988, n. 23861 risultano man-	
	canti. Sul punto, l'amministrazione ha attestato che le ricevute in questione	
	3	

	non possono essere associate a nessun conto giudiziale. È stato, inoltre, ac-	
	certato che i versamenti in tesoreria, seppur effettuati da un soggetto diverso	
	dall'agente contabile, corrispondono alle somme riscosse. Il magistrato istrut-	
	tore ha, quindi, concluso per la dichiarazione di irregolarità della gestione sotto	
	il profilo della irregolarità formale, per la non corretta tenuta delle scritture	
	contabili e per la mancanza di alcune ricevute di riscossione, oltre che per le	
	ragioni indicate nella sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 59/2023.	
	2. Con decreto presidenziale, DFU n.270 del 4 luglio 2025 ritualmente noti-	
	ficato, insieme alla relazione di irregolarità, all'amministrazione, per il tra-	
	mite di quest'ultima all'agente contabile, e al p.m. contabile, è stata fissata	
	l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 28 aprile 2026.	
	3. Con comparsa di costituzione e risposta di mera forma, depositata il 30	
	gennaio 2026, si è costituito in giudizio l'agente contabile, riservandosi, nei	
	termini di legge, di depositare memorie e scritti difensivi. Con successiva me-	
	moria ha contestato le conclusioni rassegnate dal magistrato designato ed ha	
	chiesto il discarico dell'agente contabile.	
	4. All'udienza del 28 aprile 2026, la difesa dell'agente contabile, ha insistito	
	per la regolarità del conto giudiziale ed il conseguente discarico. Il pubblico	
	ministero ha concluso per la irregolarità del conto giudiziale ed addebito al	
	contabile per le ricevute della riscossione mancanti, con gli adempimenti con-	
	seguenti ai sensi dell'art. 21 del r.d. n. 1214/1934, pertanto, la causa è stata	
	trattenuta in decisione.	
	5. Il collegio ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dal magistrato	
	designato nella relazione di irregolarità. Il conto giudiziale, infatti, oltre alle	
	ragioni indicate nella sentenza di questa sezione n. 59/2023, con specifico	
	4	

	riguardo alla eterogeneità dell'originaria e cumulativa rappresentazione delle	
	gestioni, non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al	
	d.P.R. 194/1996, posto che, come è stato accertato in sede istruttoria, le	
	sezioni relative agli estremi della riscossione non indicano i numeri delle ri-	
	cevute, ma solo gli importi, la sezione relativa ai versamenti in tesoreria in-	
	dica solo i numeri delle reversali e non anche le date delle quietanze ed i	
	singoli importi. Inoltre, ai sensi dell'art. 194, c. 2, del r.d. n. 827/1924 (<i>"gli</i>	
	<i>agenti contabili (...) non possono neppure essere scaricati quando abbiano</i>	
	<i>usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e</i>	
	<i>nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili"</i>) e dell'art. 19	
	del regolamento che disciplina il servizio economale (<i>"Sotto la direzione</i>	
	<i>dell'Ufficio di Contabilità, l'Economo deve tenere costantemente aggiornati tutti</i>	
	<i>i libri e i registri occorrenti per il chiaro e disbrigo delle incombenze affidategli</i>	
	<i>(partitario delle anticipazioni, bollettari, inventari dei mobili e dei depositi, libro</i>	
	<i>delle ordinazioni, registro di carico e scarico, libro dei fornitori etc.. Per quanto</i>	
	<i>concerne le Entrate dovrà periodicamente e secondo le istruzioni ricevute ver-</i>	
	<i>sarle nella Tesoreria comunale secondo la emissione degli ordini di incasso da</i>	
	<i>parte dell'Ufficio di ragioneria, ordini di incasso predisposti da detto Ufficio o</i>	
	<i>richiesti direttamente dallo stesso economo."</i>), sono stati disattesi gli elemen-	
	tari obblighi di tenuta dei registri contabili, ove si consideri che non risulta	
	la prescritta tenuta del giornale di cassa e che vi è un evidente difetto di	
	consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione. A conferma	
	delle già indicate irregolarità, è appena il caso di osservare che l'art. 81, c. 7,	
	del regolamento di contabilità onera l'agente contabile dell'aggiornamento dei	
	registri di pertinenza <i>"(...) numerati e vidimati dal dirigente del settore</i>	
	5	

	<i>ragioneria o da un suo delegato.”. Si prende atto, inoltre, della dichiarazione</i>	
	dell’amministrazione che ha attestato che le ricevute mancanti, sopra indi-	
	cate, non possono essere associate ad alcun conto giudiziale, sicché, sotto	
	questo profilo, la gestione in esame non può dirsi irregolare. Il collegio, con-	
	siderato che è stata accertata la quadratura delle riscossioni rendicontate	
	sul conto giudiziale con le ricevute della riscossione in atti e che i versamenti	
	in tesoreria, seppur effettuati da un soggetto diverso dall’agente contabile,	
	corrispondono alle somme riscosse, ritiene che il conto giudiziale debba es-	
	sere dichiarato irregolare senza ammanco. Quanto all’ulteriore domanda del	
	p.m., formulata in udienza, di trasmissione all’amministrazione del presente	
	provvedimento ai sensi dell’art. 21 del r.d. n. 1214 del 1934, è appena il caso	
	di osservare che, in materia di conti giudiziali, tutte le sentenze della Corte	
	dei conti vengono comunicate all’amministrazione di appartenenza	
	dell’agente, la quale è parte necessaria del giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defini-	
	tivamente pronunciando dichiara irregolare il conto giudiziale indicato in epi-	
	grafe. Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026.	
	Il RelatoreIl Presidente	
	Filomena MaristellaDomenico Guzzi	
	<i>Firmato digitalmenteFirmato digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 18/05/2026	
	6	

[illegible][illegible][illegible]